



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 90 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al **Verbale Prot. n.° 4/B/MO/14 del 27.05.2014** – Dipartimento di Prevenzione di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Modica

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il verbale di contestazione di illecito amministrativo Prot. n.° 4/B/MO/14 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria del 27 Maggio 2014, ore 09,30, redatto presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Modica dagli Uff. di P.G., Dott. Saverio AGOSTA e Dott. Giovanni GAMBUTTA, in riferimento ai fatti accertati, come da verbale di sopralluogo del 18.03.2014, ore 17,00 circa, effettuato presso la Stazione Carabinieri di Ispica, su chiamata degli stessi, dal quale risulta la presenza di un suino maschio dell'età di circa sei mesi, contenuto in evidente stato di stress nell'abitacolo di un fuoristrada, targato ZA077RT, di proprietà del Sig. BISONTE Nicola e proveniente, come accertato durante il sopralluogo medesimo, dall'allevamento del Signor Rizza Michele, nato a Modica il 04.04.1966 ed ivi residente in C/da Scale Piane Vanella, 94, n.° 1;

**Visto** il verbale di sopralluogo del 18 marzo 2014 ove è riportato che: "...quando scende dall'abitacolo l'animale recuperava rapidamente le condizioni di normalità, poiché l'animale non presentava alcun tatuaggio identificativo, era necessario apporre marca sanitaria n.° RG44777. Dalle dichiarazioni del Sig. Bisonte Nicola e successiva conferma del Sig. Rizza Michele si appurava che il sopradetto animale proveniva dall'Azienda del Sig. Rizza, sita in C/da Scale Piane, Vanella 94 n.° 1, tenere di Modica ...."

**Atteso**, pertanto, che al predetto Sig. RIZZA Michele è stata accertata la violazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 320/54 per **"aver ceduto un suino del proprio allevamento non scortato da Mod. 4"**;

**Ritenuto** che una attenta valutazione dei fatti medesimi porta ad inquadrarli nella fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n.° 200 del 26 ottobre 2010, in applicazione del quale è prevista una sanzione più favorevole, di cui all'art. 9, comma 8, del medesimo decreto, da un minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 600,00 per ogni capo movimentato;

**Atteso** che l'art.4, comma 4 del D.Lgs. n.° 200 del 26.10.2010 così recita: "I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.° 317, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.° 148 del 28 giugno 2007, al quale si rimanda per quanto riguarda la gestione delle copie"

**Considerato** quindi che per tale violazione, ai sensi dell'articolo sopracitato del D.Lgs. n.° 200/2010 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a €. 600,00, viene indicata la somma di €. 200,00 (per un suino) **pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista in quanto più favorevole al trasgressore**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato al trasgressore, Sig. RIZZA Michele in data 27.05.2014, tramite servizio postale con raccomandata A/R e ricevuto dallo stesso come risulta dal timbro dell'avviso di ricevimento, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg.





dalla notifica, la somma di €. 430,33, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. RIZZA Michele nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e della notificazione degli atti in merito ai fatti;

**Ritenuto**, per quanto in premessa, di inquadrare la violazione nella fattispecie dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n.° 200 del 26 ottobre 2010 per cui la sanzione applicata in misura ridotta è da considerare pari ad €. 200,00;

**Atteso** che detta somma va maggiorata, per l'assenza di scritti difensivi, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, del 5%, pari ad €. 10,00, misura ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione prima di questo fatto;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTA il D. Lgs. 26 Ottobre 2010 n.° 200.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO il D.A. n.° 2090 del 6.11.2013 (pubblicato sulla GURS – Parte I – n.° 52 del 22.11.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n.° 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. **Rizza Michele**, in premessa generalizzato, residente in Modica (RG) C/da Scale Piane Vanella 94 n.° 1, nella qualità di proprietario dell'allevamento dal quale proveniva il suino ceduto senza essere accompagnato dal Mod.4, il pagamento della somma totale di **€. 210,00** (euro duecentodieci/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% applicato però nella misura del 5% in considerazione dell'assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore prima del fatto contestato**).

### **Ingiunge**

allo stesso di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.210,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

**Per complessivi € 276,00 (euro duecentosettantasei/00)**

**Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione della presente ordinanza.**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Rizza Michele**, in premessa generalizzato, residente in Modica(RG), C/da Scale Piane Vanella 94 n.°1

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;



- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa- Distretto di Modica ).

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. n.° 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.**

L'opposizione non interrompe i termini.

**L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, 13 NOV. 2014

*Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò*



